



Città Metropolitana di Cagliari

Settore Urbanistica, Pianificazione generale ed attuativa, Edilizia Privata e SUAPE, Protezione Civile

BANDO DI CONCORSO GENERALE

PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA GENERALE VALEVOLE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI **ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**, DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI CITTADINI E ALLE CATEGORIE PARTICOLARI, SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SINNAI.

1. INDIZIONE DEL BANDO

- 1.1 È indetto, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 06.04.1989, n.13, e ss.mm.ii. il bando di concorso per l'aggiornamento della vigente graduatoria generale e le sub-graduatorie finalizzate all'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata disponibili nel Comune di Sinnai;
- 1.2 È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 06.04.1989 n.13, per situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartamenti alle forze dell'ordine e in genere per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.
- 1.3 **Al presente bando possono partecipare sia i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia coloro che, già iscritti nella vigente graduatoria generale, abbiano maturato condizioni atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione.**
- 1.4 **I soggetti già iscritti nella graduatoria definitiva sono in ogni caso tenuti a rinnovare la domanda, a pena di decadenza, per mantenere l'iscrizione nella graduatoria definitiva confermando nel modulo la permanenza dei precedenti requisiti e condizioni.**
- 1.5 Le graduatorie verranno stilate in base ai punteggi indicati nell'allegato "modello 2" ai sensi della L.R. 13/89 che costituisce parte integrante del presente bando.

2. REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

- 2.1. Può partecipare al bando di concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Sinnai chi è in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Cittadinanza Italiana o di un Paese dell'Unione Europea** e, nei limiti del 10% degli alloggi disponibili, **cittadini di Stato extra-comunitario** purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all'art. 40 comma 6 del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286 e ss.mm.ii, residenti da almeno cinque anni nel Comune di Sinnai;
 - b) **Residenza anagrafica o attività lavorativa** esclusiva o principale nel Comune di Sinnai, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo comune, da scegliersi al momento della domanda. S'intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;

- c) **Non titolarità di diritti di proprietà**, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione.

E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinato ai sensi dell'art. 13 della Legge del 27.07.1978, n. 392, non sia inferiore a 45 mq. per nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per un nucleo di una persona; nel caso in cui il diritto riguardi un alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'art. 9 punto b2.2 della L.R. 13/89;

- d) **Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c)** su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della citata legge 07.07.78, n. 392, sia almeno pari al valore locativo medio di un alloggio sito nel Comune di Sinnai;

- e) **Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà** immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo a risarcimento del danno;

- f) **Reddito annuo complessivo del nucleo familiare** (art. 2, comma 1 Lett. f) della L.R. 13/89) non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, adeguato con Deliberazione Giunta Regionale n. 4/166 del 15/02/2024 come previsto dall'art. 3 lett. o) della Legge 05.08.1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, pari a € 16.828,00, salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando. Il reddito complessivo di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi.

(Modalità di calcolo del reddito ai sensi dell'art.21 della Legge 457/1978. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare s'intende la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi. Il reddito complessivo così ottenuto è diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico e, qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo l'eventuale detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60%);

- g) **Non aver ceduto, in tutto o in parte**, fuori dai casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in concessione semplice;

- h) **Non trovarsi** nella condizione di cui all'art. 5, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 28.03.2014 n.47, convertito con modificazioni dalla Legge 23.05.2014, n. 80, il quale recita *"1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva"*;

2.2. Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, risultanti dalla certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia del richiedente. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza, ai fini dell'inclusione economica e giuridica del nucleo familiare, deve risultare instaurata dal almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente, sia da parte dei conviventi interessati.

2.3. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle lettere c, d, e, g, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione, e devono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto, per quanto riguarda quello relativo al reddito, dall'art. 23 della L.R. 06.04.89 n. 13.

2.4. All'atto della domanda il concorrente ed i componenti il suo nucleo familiare maggiorenni dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti sopra citati.

- 2.5. Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione.
- 2.6. Non possono, altresì, presentare domanda di assegnazione, come previsto dall'art. 26 comma 4 della L. 543/1977, coloro che occupano un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni di legge in vigore.

3. CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE ATTRIBUTIVE DI PUNTEGGIO

- 3.1. Le graduatorie generali di assegnazione sono formate, come stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 13/89, sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.
- 3.2. Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, da queste vengono quindi stralciate, a norma dell'art. 13 della L.R. 13/89, particolari sub-graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo delle provvidenze per l'edilizia abitativa sovvenzionata.
- 3.3. I punteggi sono così attribuiti:

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE (MASSIMO 8 PUNTI)		
a.1	Reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e ss.mm.ii. con deliberazione RAS n. 4/166 del 15/02/2024: <i>Non superiore ad € 1.830,00 annue a persona.</i>	Punti 2
a.1bis	Reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n.457 e ss.mm.ii. con deliberazione RAS n. 4/166 del 15/02/2024: <i>Non superiore a € 3.050,00 annue a persona.</i>	Punti 1
a.2	Nuclei familiari composti da 5 unità ed oltre	Punti 1
a.3	Richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico.	Punti 1
a.4	Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno. <i>Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.</i>	Punti 1
a.5	Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3.	Punti 2
a.6	Presenza di disabili nel nucleo familiare, da certificare da Parte delle Autorità competenti, (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3. <i>Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto a.5).</i>	Punti 3
a.7	Nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando. <i>Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui ai punti a.3) e a.4).</i>	Punti 2

b) CONDIZIONI OGGETTIVE (MASSIMO 10 PUNTI)		
b.1	Situazioni di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno 2 anni dalla data del bando, dovute a:	
b.1.1	Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave). <i>Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al presente punto derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.</i> <i>La condizione del presente punto non è cumulabile con la condizione di cui al successivo punto b.1.3.</i>	Punti 4
b.1.2	Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave)	Punti 2
b.1.3	Abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi.	Punti 2
b.2	Situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando	
b.2.1	Abitazione in alloggio sovraffollato:	
b.2.1.1	Da due persone a vano utile	Punti 2
b.2.1.2	Da tre persone a vano utile	Punti 3
b.2.1.3	Da quattro persone a vano utile	Punti 4
Il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'art. 2 punto c) della Legge Regionale n.13/1989, se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della richiesta per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato.		
b.3	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi). <i>La presente condizione non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.</i>	Punti 4
Non sono cumulabili le condizioni dei precedenti punti b.1.2 e b.2.1 .		

4. SUB-GRADUATORIE

Gli appartenenti alle particolari categorie di concorrenti individuate alle lett. a.3), a.4) e a.5) del precedente punto 3, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale vengono rispettivamente collocati d'ufficio in distinte sub-graduatorie secondo i criteri stabiliti dall'art. 13 della L.R. 13/89.

4.1. Appartengono alle particolari categorie di concorrenti da inserire nelle precitate sub graduatorie:

- Anziani:** Nuclei familiari di non più di due componenti o le persone singole, che alla data del bando abbiano superato il 60° anno di età; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico;
- Giovani coppie:** i nuclei familiari la cui costituzione non sia antecedente ai due anni o sia prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi i locali a titolo precario o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.
- Invalidi e disabili:** nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti che comportino una diminuzione della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiori a 2/3 (portatori di handicap).

4.2 La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

- ad anziani e giovani coppie vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a mq. 45, secondo le quote minime indicate dalla Regione nei programmi di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata garantendo comunque agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati;
- a invalidi e portatori di handicap vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R n.384/78.

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi è effettuata con provvedimento del Responsabile del Settore Urbanistica, Pianificazione Generale ed attuativa, edilizia privata e SUAPE, Protezione civile del Comune di Sinnai secondo l'ordine della competente graduatoria definitiva, come definito dall'art. 16, comma 1 della L.R. n. 13/1989, nel rispetto delle riserve particolari stabilite dal programma regionale ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 13/1989.

6. CANONE D'USO

Il canone d'uso degli alloggi è stabilito dalla legge regionale 6 aprile 1989, n.13 e ss.mm.ii.

7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al Concorso, munite di marca da bollo da € 16,00 devono essere redatte esclusivamente sui seguenti modelli:

- Modello 1 – domanda di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- Modello 2 – situazioni che danno diritto al punteggio;
- Allegato a) – dichiarazione sostitutiva composizione del nucleo familiare;
- Allegato b) – dichiarazione sostitutiva inerente lo stato civile.
- Allegato c) – situazione di coabitazione

Le domande, debitamente compilate e documentate, dovranno essere inviate al Comune di Sinnai, Parco delle Rimembranze s.n.c. - 09048 Sinnai a mezzo raccomandata A.R. o presentate all'ufficio protocollo del Comune di Sinnai in busta chiusa riportante la dicitura **"domanda di partecipazione al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenza pubblica"** ovvero trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it, entro il termine tassativo di **giorni 30 dalla data di pubblicazione del Bando per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna**.

Per i lavoratori emigrati all'estero il suddetto termine è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti in paesi extraeuropei.

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

In caso di presentazione a mano l'ufficio Protocollo del Comune di Sinnai, all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso, rilascerà apposita ricevuta.

Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. Nell'eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno d'interruzione del funzionamento degli uffici postali a causa di sciopero, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale di ripresa del servizio da parte degli Uffici predetti.

In tal caso alla domanda sarà allegata un'attestazione, in carta libera, dell'Ufficio Postale dal quale viene effettuata la spedizione, da cui risulti il periodo d'interruzione ed il giorno di ripresa del servizio.

Non saranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano al Comune oltre il terzo giorno successivo a quello della scadenza dei termini di presentazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze dovute ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o caso fortuito o forza maggiore.

Si precisa, inoltre, che le domande non potranno essere presentate prima della data di pubblicazione dell'avviso Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

7.1 Contenuti dell'autocertificazione (art. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000).

7.1.1. – Indicazione del numero di codice fiscale e di recapito.

Il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare devono obbligatoriamente indicare nel modulo il proprio numero di codice fiscale e l'esatto recapito presso il quale si dovranno effettuare le comunicazioni relative al concorso.

7.1.2. – Per la generalità dei cittadini dovrà essere indicato:

- Cittadinanza, residenza del concorrente e il Comune sede dell'attività lavorativa;
- Situazione di famiglia, corredata dai dati lavorativi e reddito di ciascun componente;
- Reddito complessivo del nucleo familiare computato in termini reali, senza le detrazioni e gli abbattimenti di cui all'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni; gli importi da indicare dovranno essere reperiti nei modelli fiscali relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2023 sulla base delle indicazioni che seguono:
- Ubicazione e consistenza dell'alloggio occupato;
- Ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria.
- Di aver preso visione della nota informativa sul trattamento dei dati personali.

7.1.3. – Per il cittadino straniero:

- Dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno almeno biennale (art. 40, comma 6, D.lgs. 286/98 e ss. mm. ii.) e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 attestante di svolgere regolare attività di lavoro subordinato o autonomo.

7.1.4. – Per ogni persona indicata nella domanda di età superiore a 15 anni dovrà essere dichiarato:

Se lavoratore dipendente o pensionato:

- *Reddito imponibile risultante dal modello CUD, UNICO o 730 (se presentati) relativi all'intero anno solare precedente la presentazione della domanda;*

Se lavoratori autonomi:

- *Reddito imponibile risultante dalla denuncia dei redditi relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda;*

Se disoccupati e/o in cerca di prima occupazione:

- *Lo stato di disoccupazione;*

Se studenti (di età superiore a 15 anni):

- *Istituto scolastico regolarmente frequentato, indicando se trattasi di corso diurno o serale.*

Casi particolari:

- Per alcune tipologie di reddito non è previsto dalla normativa fiscale che venga compilato il modello CUD. In tal caso dovrà essere indicato, comunque, l'importo del reddito totale percepito nell'anno 2023;
- Se un componente della famiglia è titolare di pensione non imponibile (categoria invalidità civile, pensione sociale e assegno di sostentamento) dovrà indicare la categoria affinché l'ufficio provveda ad applicare le agevolazioni previste per i redditi esenti;
- Il coniuge separato che percepisce l'assegno di mantenimento dovrà indicare l'importo annuo ricevuto e specificare la quota percepita per sé e quella percepita per i figli.

7.2 – Documentazione da allegare alla Domanda

Le situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, come indicato nell'apposito modulo di presentazione della domanda (modello 2), che non possono essere comprovate con dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000) devono essere dimostrate allegando la documentazione relativa. L'omessa presentazione anche di uno dei predetti documenti, potrà comportare la mancata attribuzione del relativo punteggio.

7.2.1. – Per le categorie speciali:

Oltre a tutti i documenti richiesti per la generalità dei cittadini, deve essere comprovata l'appartenenza ad una o più categorie speciali:

FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE:

a) Famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda:

- *Dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della data del matrimonio;*

b) Nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno:

- *Dichiarazione sostitutiva relativa alla volontà di contrarre matrimonio con l'indicazione del reddito nonché di tutti i requisiti, richiesti per la partecipazione al bando, di ciascuno dei nubendi.*

DISABILI E INVALIDI:

- *Certificato attestante l'handicap e l'invalidità rilasciato dalla competente autorità sanitaria.*

8. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procederà ai sensi dell'art. 7 della L. R. 13/1989 all'istruttoria delle domande, verificando la completezza e la regolarità di quanto dichiarato nonché della presenza della documentazione richiesta.

Ai sensi dell'articolo 8 comma 32 della legge regionale n. 3 del 05.03.2008 che modifica l'art.8 della legge regionale n. 13 del 1989, il Comune, tramite i suoi uffici provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria, con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente ovvero di eventuali motivi di esclusione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della L.R. n. 13/89, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente, ovvero degli eventuali motivi di esclusione, sarà pubblicata per 30 giorni all'albo pretorio on line del Comune di Sinnai, sul sito istituzionale del Comune www.comune.sinnai.ca.it e presso l'A.R.E.A. di Cagliari, nonché divulgata attraverso la stampa locale.

Ai lavoratori emigrati all'estero verrà data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della loro posizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione alla Commissione entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune e, per i lavoratori emigrati all'estero, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui al precedente periodo.

Gli interessati hanno facoltà di allegare all'opposizione eventuali documenti integrativi a quelli già presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini del concorso.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione per la formazione della graduatoria formula la graduatoria definitiva.

Fra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio viene effettuato il sorteggio in seduta pubblica da parte della Commissione per la formazione della graduatoria. La data del sorteggio sarà comunicata agli interessati con almeno 10 giorni di anticipo.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Detta graduatoria definitiva resterà in vigore fino a nuovo aggiornamento che dovrà avvenire secondo i termini e le modalità fissate dall'art. 12 della L.R. n. 13/89 e di seguito riportate:

- per le assegnazioni di tutti gli alloggi che nel frattempo dovessero essere costruiti e/o rendersi disponibili, l'aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza almeno biennale e comunque entro 12 mesi dalla data di approvazione della deliberazione regionale di localizzazione dei programmi costruttivi mediante bandi di concorso integrativi. A tali bandi possono partecipare sia coloro che, già iscritti in graduatoria, abbiano maturato condizioni atte a modificare il pregresso ordine di iscrizione, sia i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- i soggetti iscritti nella graduatoria definitiva sono in ogni caso tenuti a rinnovare, a pena di decadenza, ogni quattro anni, negli appositi moduli, la domanda di mantenimento della pregressa iscrizione nelle graduatorie definitive dichiarando nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 la permanenza dei requisiti e condizioni previste dalla L.R. n. 13/89;

Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione della graduatoria provvisoria e definitiva, valgono le disposizioni di cui al presente punto 8.

9. RISERVE

L'Amministrazione Regionale, anche su proposta del Comune, ha la facoltà di riservare sino al 25% degli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa quali:

- sfratti esecutivi;
- sistemazione di emigrati o di profughi;
- sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, che non siano occupate abusivamente o senza titolo;
- trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine (su formale richiesta dei Comandi Provinciali di appartenenza);
- pubblica calamità dichiarata dalla competente Autorità;
- altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità quando sussiste la pubblica utilità.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n.241/90 e ss.mm.ii. si comunica che il responsabile del procedimento è il Geom. Paolo Monni, Responsabile del Settore Urbanistica, Pianificazione generale ed attuativa, Edilizia Privata e SUAPE, Protezione Civile.

11. INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI REPERIMENTO DELLA MODULISTICA

La copia integrale del bando è pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune. La copia integrale del bando unitamente alla modulistica allegata può essere, inoltre, scaricata dagli interessati accedendo al sito istituzionale del Comune di Sinnai all'indirizzo www.comune.sinnai.ca.it, nella sezione "Bandi di gara e Concorsi", o reperita presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sinnai, ubicato al piano primo del Comune, Parco delle Rimembranze s.n.c.

Copia integrale del bando è pubblicata anche presso gli uffici dell'A.R.E.A. di Cagliari.

Per informazioni sul bando gli interessati possono rivolgersi all'ufficio tecnico comunale - Settore Urbanistica, Pianificazione generale ed attuativa, Edilizia Privata e SUAPE, Protezione Civile, durante i giorni d'apertura al pubblico - telefonando ai numeri 070/7690212 - 070/7690213 o scrivendo all'indirizzo e-mail protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (C.D. "GDPR") in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione del bando di concorso e saranno trattati successivamente

esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura, è il Comune di Sinnai, con sede nel Parco delle Rimembranze snc. Il DPO nominato dal Titolare è contattabile ai recapiti presenti sul sito web nella sezione dedicata alla privacy (<https://www.comune.sinnai.ca.it/privacy/>).

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Online (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

13. NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia alla L.R. 6 aprile 1989, n. 13 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Paolo Monni